



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 10 luglio 2013, n. 194

PSR 2007-2013 - Misura 226, Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi". Comune di Mattinata. Proponente: Quitadamo Domenico. Valutazione di Incidenza. ID_4565

L'anno 2013 addì 10 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- il proponente trasmetteva per competenza, con nota del 12/02/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 1729 del 15/02/2013, la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006 allegando il parere espresso, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 17/2001, dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota n. 584 del 09/02/2012;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, a seguito di un esame preliminare della documentazione pervenuta, con nota n. 3782 del 16/04/2013, rilevava che l'area di intervento, individuata dalle particelle nn. 22, 24, 85, 96, 120 e 121 del foglio 13 del Comune di Mattinata erano ricomprese in aree definite PG1 e PG2 dal vigente PAI e pertanto chiedeva al soggetto proponente dell'intervento in epigrafe di voler regolarizzare l'istanza in oggetto trasmettendo all'Autorità di Bacino regionale, qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria per l'espressione delle valutazioni di competenza, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2001 e propedeutiche all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza a cura dello scrivente Ufficio;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 8333 del 17/06/2013 acquisita al n. 6515 del 03/07/2013 trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2001

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 3 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I

procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Oggetto del presente provvedimento è il progetto relativo agli interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi in una fustaia transitoria ubicata nella fascia di transizione tra la lecceta e la cerreta con conseguente prevalenza dell'una e dell'altra specie a seconda delle zone. Oltre alle due specie principali vi è la presenza di esemplari di *Fraxinus ornus* (orniello), *Quercus pubescens* s.l. (roverella), *Acer campestre* L. (acero campestre) e *Ostrya carpinifolia* Scop. (carpino nero). La superficie di intervento è pari ad ha 20.04.93 ed è individuata dalle predette particelle.

Tale superficie di intervento è interamente ricompresa nella zona 1 del Parco nazionale del Gargano nonché nel S.I.C. "Valloni di Mattinata - Monte Sacro" (cod. IT9110009) e nella ZPS "Promontorio del Gargano" (cod. IT9110039) che, così come si evince dalla relativa scheda Natura 2000, è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43: Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea(*)), Formazioni di *Euphorbia dendroides*, versanti calcarei dell'Italia meridionale, matoral arbustivi di *Juniperus oxycedrus*, matoral arbustivi di *Juniperus phoenicea*.

L'area di intervento non interessa tuttavia alcuno degli habitat citati in quanto il popolamento forestale sopra descritto è riconducibile, in parte, all'habitat "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*".

* Habitat definiti prioritari sensu Direttiva CEE/92/43

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "C";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco";
- usi civici;

Per quanto concerne l'intervento previsto esso consiste nella esecuzione di diradamenti dal basso di grado moderato (asportazione di 1/6 dell'area basimetrica totale) così come si evince dalla Relazione tecnica (p. 10) e nella matrice di screening (p. 1).

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (C.T.A del Gargano), la Provincia di Foggia e il Comune di Mattinata, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Valloni di Mattinata - Monte Sacro" (cod. IT9110009), si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle impartite dall'Ente Parco nazionale del Gargano (8 - 11) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (12):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
3. il diradamento deve essere realizzato eliminando gli individui dominati e deperienti, oltre che condominanti in precarie condizioni vegetative, per contenere la competizione senza interrompere la copertura;
4. l'entità del prelievo non deve superare quella suddetta, indicata nella documentazione progettuale pervenuta,
5. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
8. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
9. assicurare l'assoluto rispetto della fauna presente;
10. è fatto obbligo, al fine di salvaguardare la biodiversità forestale, di rilasciare tutte le specie arboree secondarie del bosco e la vegetazione del sottobosco, al fine di creare un microclima tale da permettere una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio;
11. l'asportazione del materiale legnoso, proveniente da eventuale bonifica dell'area, avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di mezzi meccanici;
12. per lo stoccaggio ancorché temporaneo dei materiali di risulta, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio in aree idonee, in modo che gli stessi non costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere espresso con nota n. 584 del 09/02/2012, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., dall'Ente Parco nazionale del Gargano;

VISTO il parere espresso con nota n. 8333 del 17/06/2013, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., dall'Autorità di bacino della Puglia;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio
Programmazione, Politiche

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 226 Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. Domenico Quitadamo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 226 del Servizio Foreste, alla Provincia di Foggia, al Comune di Mattinata, al Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del Gargano);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
